

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1956

(60 Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari » (1180) (Di iniziativa dei senatori Taddei e Zagami) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 979, 980
ANGELILLI, <i>relatore</i>	980
Bosco, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	980

« Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare » (1415) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	983
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	983
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	983

« Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione » (1443) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 980, 983
Bosco, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	982
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	980
TADDEI	981

« Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1457) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	984, 985
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	985
CADORNA, <i>relatore</i>	984

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bertinelli, Bosco e Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: « Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari » (1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

4^a COMMISSIONE (Difesa)60^a SEDUTA (6 giugno 1956)

di iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: « Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari ».

Ricordo che nell'ultima seduta il senatore Taddei aveva proposto due emendamenti all'articolo 4, l'uno inteso a sopprimere nel testo dell'articolo le parole: « e di coloro che al raggiungimento del limite di età del ruolo di riserva non avranno ancora acquisito diritto a pensione », l'altro volto ad aggiungere in fine dell'articolo stesso il seguente nuovo comma: « Lo stesso aumento sarà conteggiato fino a cinque anni e nel limite occorrente per acquisire il diritto a pensione a favore di coloro che al raggiungimento del limite di età del ruolo di riserva non avranno ancora conseguito tale diritto ». Poichè questo comma aggiuntivo variava l'onere di spesa previsto dal disegno di legge, fu necessario sospendere la discussione, per consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere sul secondo emendamento.

La Commissione finanze e tesoro non ci ha fatto pervenire un nuovo parere scritto. Essa, tuttavia, a quanto ci ha fatto sapere in via breve, si richiama al parere precedentemente espresso, sottolineando che manca l'indicazione esatta della copertura da parte del Ministero della difesa. Rileggo per chiarezza il testo del precedente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che tanto il disegno di legge, quanto la relazione mancano dell'indicazione sia dell'onere previsto, sia della relativa copertura. Tuttavia, poichè si tratterebbe soltanto di 49 elementi che già percepiscono lo stipendio, la eventuale differenza di stipendio, nonchè le provvidenze relative al trattamento di quiescenza sembra debbano comportare una spesa modesta e pertanto la Commissione non dissente dal disegno di legge, sempre che la spesa che ne deriverà trovi capienza in qualcuno dei capitoli di spesa normali del Ministero della difesa, da indicarsi ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Da parte del Ministero per la riforma della burocrazia, del Ministero del tesoro e dello stesso Ministero della difesa sono state

avanzate vive preoccupazioni in ordine alle ripercussioni che il presente provvedimento di legge potrebbe avere. In particolare, è stato rilevato che con l'articolo primo del disegno di legge gli ufficiali di complemento di Arma che verrebbero a godere di questo particolare beneficio, sono trattenuti in servizio fino al settantesimo anno: il che verrebbe a creare una sperequazione rispetto agli ufficiali del servizio permanente effettivo della Giustizia militare, i quali restano in servizio soltanto fino a 65 anni di età.

Per questi motivi, ed altri, avanzati dai Ministeri interessati, il Governo ritiene che il provvedimento meriterebbe una maggiore considerazione, soprattutto in ordine alle sue ripercussioni indirette nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Giustizia militare e degli ufficiali d'Arma in servizio permanente effettivo presso i Tribunali militari. Per consentire questo maggior approfondimento del problema il Governo chiede che il provvedimento di legge sia discusso in Aula.

ANGELILLI, *relatore*. Il relatore prende atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, questa Commissione resta priva di poteri deliberanti in ordine a questo provvedimento, la cui discussione proseguirà, pertanto, in sede referente.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,45).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione » (1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGLIA MEDICI, *relatore*. Il Senato è a conoscenza che si attende l'emanazione di un provvedimento generale riguardante l'or-

dinamento delle Forze armate. In attesa, il Governo ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge di cui trattasi, concernente gli importantissimi servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. Non sarò certo io a far rilevare agli esperti generali che fanno parte della nostra Commissione come, nell'attuale momento storico attraversato dalle Forze armate, l'artiglieria e i suoi servizi tecnici assumano una importanza vieppiù crescente e la motorizzazione abbia preso una vastità tale da richiedere che vi si provveda nel modo più adeguato. Pertanto il Governo ha ritenuto di non poter lasciare abbandonato questo settore, e con il presente disegno di legge (articoli 1-7) ha inteso stabilire quali requisiti debbano avere gli ufficiali preposti a tali importantissimi servizi.

Grave questione era quella riguardante il titolo di studio, che è stato ritenuto necessario stabilire al livello della laurea. Si è creduto, però, di poterne fare a meno nei riguardi di quegli ufficiali che, avendo frequentato la Scuola di applicazione, sono in possesso di nozioni scientifiche equipollenti a quelle che una laurea può dare.

Attraverso gli articoli 8-11 si propone, poi, una sistemazione transitoria per quegli ufficiali che, entrati nei ruoli senza avere determinati titoli, oggi si troverebbero in una situazione anomala, se venissero bloccati nella carriera per la carenza della laurea.

Delle norme particolari contenute negli articoli tratteremo più partitamente durante l'esame degli articoli stessi. Concludo pertanto esprimendo parere favorevole al disegno di legge.

TADDEI. È giusto che occorra colmare al più presto le forti deficienze in atto negli organici dei servizi tecnici e della motorizzazione, e che egualmente al più presto sia data una sistemazione definitiva a quegli ufficiali che da tanto tempo attendono di essere trasferiti in detti servizi. Fra costoro ve ne sono di quelli che, pur avendo l'anzianità per essere esaminati ai fini dell'avanzamento, non possono, invece, concorrere all'avanzamento stesso, non avendo compiuto il prescritto periodo di comando; e ve ne sono anche di quelli che — nominati sottotenenti dal 1940 al 1948, quan-

do cioè erano stati sospesi i corsi della scuola di applicazione — concorsero per l'ammissione ai corsi superiori tecnici ed avendoli superati hanno per tanti anni disimpegnato le loro attribuzioni nei servizi tecnici; per modo che se dovessero ora essere restituiti all'Arma di provenienza — per la grande differenza dei compiti disimpegnati — si troverebbero notevolmente a disagio.

Ciò premesso è da considerarsi che il disegno di legge prevede un trattamento di favore per due categorie di ufficiali: 1) coloro che, in possesso dei requisiti prescritti (Scuola di applicazione, oppure laurea) superarono i corsi superiori tecnici dal gennaio 1946 in poi; 2) coloro che durante i corsi stessi furono promossi maggiori e che, conseguentemente, avevano perduto il requisito indispensabile per il trasferimento nei servizi tecnici, e cioè il grado di capitano.

Per queste due categorie il disegno di legge prevede il trasferimento nei servizi tecnici, con anzianità retrodatata a quella del compimento dei corsi superiori tecnici.

Lo stesso trattamento di favore non è, invece, stato previsto per quegli ufficiali che furono ammessi ai ripetuti corsi, malgrado mancassero di uno dei requisiti prescritti (laurea o Scuola di applicazione), essendo stato per costoro previsto il trasferimento nei servizi tecnici non sotto la data di compimento dei corsi stessi, ma sotto la data di entrata in vigore della legge.

Sta di fatto che, se questi ufficiali non avevano frequentato la Scuola di guerra, o non avevano conseguito una laurea all'atto dell'ammissione ai ripetuti corsi, ciò non dipese da loro volontà, ma dallo stato di guerra — essendo come già detto stati sospesi i corsi della Scuola di applicazione — e sta anche di fatto che molti di costoro superarono i corsi superiori tecnici con punteggi migliori dei colleghi che la Scuola di applicazione avevano potuto frequentare. E si tratta — notisi bene — di punteggi ottenuti negli esami di fine corso. Risulterebbe, altresì, che alla chiusura del corso superiore automobilistico non siano stati riconosciuti idonei per il successivo corso di specializzazione proprio ufficiali con laurea od in possesso del titolo della Scuola di applicazione.

4^a COMMISSIONE (Difesa)60^a SEDUTA (6 giugno 1956)

È da concludersi che questa diversità di trattamento è ingiusta — a mio parere — e che, se il disegno di legge non fosse emendato, gli ufficiali che non poterono frequentare la Scuola di applicazione, ma che per contro riuscirono meglio dei loro colleghi nei corsi superiori tecnici, vedrebbero praticamente annullati — col trasferimento sotto la data di entrata in vigore della legge — ben nove anni di lodevole attività nei servizi tecnici, a parte il fatto che dovrebbero quasi tutti compiere di nuovo i prescritti periodi di attribuzioni specifiche nei rispettivi servizi per acquisire i titoli necessari per l'avanzamento.

Aggiungo che, se col disegno di legge si fosse voluto eliminare il dualismo fra gli ufficiali effettivi nei servizi tecnici e quelli che, pur avendone superato i corsi, ancora non fanno parte dei servizi stessi, tale finalità non si conseguirebbe, perchè in realtà il disegno di legge mantiene tale dualismo, in quanto una categoria, beneficiando di tutti i vantaggi materiali e morali, verrebbe posta in un piano superiore all'altra. Si avrebbero, insomma, due categorie non in base ai meriti ed ai risultati dei corsi, ma solo in base al possesso iniziale di tutti i titoli: non importa nulla, cioè, se un ufficiale durante tanti anni sia stato riconosciuto migliore di altro in possesso dei famosi titoli.

È opportuno mettere anche in rilievo il grave malcontento che inevitabilmente verrebbe a crearsi nella categoria dei danneggiati che — giova ricordarlo — furono a suo tempo incoraggiati a concorrere per l'ammissione ai corsi con promessa di una sollecita sistemazione: giustamente costoro penserebbero alla inutilità di tanti sacrifici compiuti per superare brillantemente i corsi stessi, di fronte a colleghi che tutto hanno invece ottenuto, sol perchè essi — in guerra od in prigionia — non si trovarono in condizione di frequentare la Scuola di applicazione. È prevedibile che non pochi — amareggiati — tornerebbero nelle loro Armi di provenienza, con inevitabile danno per il servizio.

Per quanto mi è stato riferito — e non sarebbe difficile accertarlo — il disegno di legge nella sua forma attuale sarebbe conseguenza della opposizione dell'Ispettorato generale del-

la motorizzazione al parere favorevole, invece, alla tesi da me sostenuta, espresso da altri alti uffici ministeriali (Direzione generale personali ufficiali, Direzione generale artiglieria, Ispettorato artiglieria ecc.), segno evidente di ragionevoli contrasti: maggior necessità, dunque, da parte del Senato di un approfondito esame della questione.

L'opposizione al criterio della unificazione degli articoli 10 ed 11 del disegno di legge dipenderebbe dal voler evitare lo scavalcamento da parte di ufficiali immittendi, ai danni di colleghi già effettivi ai servizi. Ci si preoccuperebbe, in sostanza, di proteggere alcuni ufficiali in possesso dei titoli, che frequentarono i primi due corsi superiori tecnici del dopo guerra (1947-49 e 1948-50).

Poichè tali corsi furono ritenuti validi per il trasferimento nel servizio (non si sa poi perchè i corsi successivi, benchè svolti nello stesso modo, non siano stati essi pure ritenuti validi) i predetti ufficiali ottennero al termine dei corsi stessi il trasferimento con tutti i vantaggi di carriera previsti dalla vecchia legge sull'avanzamento.

Si tratterebbe, in definitiva, dello scavalcamento che sarebbe operato da due soli ufficiali che, per altro, frequentarono anche essi il secondo corso superiore 1948-50, insieme cioè ai colleghi che ora sono già effettivi nei servizi!

Non è in conclusione giusto che, per evitare lo scavalcamento di pochi ufficiali, da parte di due soli ufficiali, si concedano dei benefici (già goduti da tutti gli altri) o si danneggino tanti ufficiali che durante i corsi, come durante le attribuzioni specifiche disimpegnate, hanno pienamente dimostrato di essere all'altezza dei loro compiti.

In conclusione, propongo un emendamento nel senso che nel secondo comma dell'articolo 10 siano sostituite alle parole « decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge » le altre: « ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico richiamato nel comma precedente ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È impossibile dare una risposta imme-

4^a COMMISSIONE (Difesa)60^a SEDUTA (6 giugno 1956)

diata circa le conseguenze che discenderebbero dall'emendamento presentato dal senatore Taddei.

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere la discussione di questo disegno di legge per riprenderla nella prossima seduta, per modo che il rappresentante del Governo sia in grado di esprimere il suo punto di vista.

Se non si fanno obiezioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare » (1415) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge molto semplice, con il quale si estendono le disposizioni degli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, anche agli ufficiali già appartenenti al ruolo speciale di complemento, di cui alla precedente legge 6 giugno 1935, n. 1098, trasferiti nel servizio permanente ef-

fettivo per le seguenti cause: o per merito di guerra, o per la nomina, in seguito a concorso, ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare. Poichè finora agli effetti della pensionabilità, non si teneva conto del servizio prestato nel ruolo speciale da coloro che successivamente dal suddetto ruolo erano passati nel ruolo permanente per merito di guerra o attraverso concorso, la nuova norma, riconoscendo quel periodo come pensionabile, estende agli ufficiali aventi diritto i benefici previsti dalla legge.

Esprimo, pertanto, parere favorevole al disegno di legge, che comprende due articoli, l'ultimo dei quali provvede agli effetti finanziari, mediante gli stanziamenti del capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono estese agli ufficiali già appartenenti al ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, trasferiti nel servizio permanente effettivo per merito di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 13

dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** » (1457) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie per l'impiego civile ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi dell'articolo 57 della predetta legge.

Uguale facoltà è data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto presente di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 14 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, stabiliva che i sottufficiali, esclusi quelli dei carabinieri, avevano diritto di fare domanda per l'impiego civile dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo; i sottufficiali dei carabinieri dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo. La legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, emanata successivamente, metteva invece un limite unico per tutti i sottufficiali delle tre Armi, compresi quelli dei carabinieri, di 12 anni di servizio, concedendo per la presentazione della domanda il termine di un anno di tempo dal compimento del suddetto periodo di servizio. Ne è così conseguito che i sottufficiali i quali avevano compiuto — alla data di entrata in vigore della suddetta legge — il tredicesimo anno di servizio, ma non avevano superato il quattordicesimo, non avevano più la possibilità di presentare la domanda. Lo stesso si verificava per i sottufficiali dei carabinieri che avevano compiuto il tredicesimo anno di servizio e non superato il diciassettesimo. Tutto ciò perchè nella legge del 1954 non era stata inserita una disposizione transitoria che stabilisse il diritto alla presentazione della domanda da parte dei sottufficiali che si trovassero nelle situazioni che ho illustrato.

Con il presente disegno di legge si intende rimediare a questa carenza stabilendo una norma transitoria per cui i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, avessero compiuto il tredicesimo e non superato il quattordicesimo anno di servizio, possono presentare domanda di impiego civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa nuova legge; uguale facoltà è concessa ai sottufficiali dei carabinieri che, alla stessa data, avessero compiuto il tredicesimo e non superato il diciassettesimo anno di servizio.

Non mi resta che invitare gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione a questo disegno di legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)

60^a SEDUTA (6 giugno 1956)

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.